

III

CERTAMINA ET LUDA A ORIENTE E OCCIDENTE DELL'IMPERO

Luigi Sandirocco
(Università di Teramo)

Iole Fagnoli (a cura di), *Lo stadio, il circo, l'arena. Aspetti del fenomeno sportivo in diritto romano. Scritti milanesi*, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano, 2025.

Indice

- 1.- Le attività sportive;
- 2.- Gare e giochi;
- 3.- Il tramonto dei combattimenti;
- 4.- Osservazioni conclusive.

1.- Le attività sportive

Un saggio di Mario Amelotti risalente agli Anni '50 e uno di una quarantina d'anni successivo a firma di Arnaldo Biscardi¹ aprono un interessante itinerario di ricerca della romanistica, investendo un argomento di straordinaria attualità e popolarità come la pratica atletica e sportiva. La studiosa Iole Fagnoli raccoglie quelle indicazioni e le accorpa in un volume ben articolato attraverso undici contributi in continuità logica firmati da sei specialisti, con la riproposizione immediata del saggio di Biscardi, per la collana della *Rivista di diritto romano* fondata dal compianto Ferdinando Zuccotti. La curatrice propone quattro capitoli con elaborazioni edite a più riprese: *Precedenti antichi di giustizia sportiva?*² (13-29) in apertura, *Un provvedimento in tema di gare ginniche*³ (31-42), *Sulla "caduta senza rumore" delle Olimpiadi classiche*⁴ (51-79) e, posto a suggello del volume, *La fine dei giochi gladiatori tra Oriente e Occidente*⁵ (191-205).

2.- Gare e giochi

Nei vari ambiti di applicazione degli antichi romani nel processo di astrazione nell'esperienza giuridica, non rinveniamo antesignani del diritto sportivo così come lo conosciamo nella contemporaneità, per le implicazioni economiche divenute sconcertanti e per l'incremento del contenzioso. Eppure, *certamina* e *luda* avevano un ruolo non marginale nella vita sociale antica, attraversando trasversalmente ogni ceto per partecipazione e coinvolgimento. È evidente che diversi aspetti del sistema non possono sottrarsi a una disciplina giuridica, logicamente non uniforme al punto di configurare una branca specifica, ma distinta in fattispecie che invece ricomprendono fatti ed eventi. È il caso dei danni arrecati al partecipante, nel ventaglio che va dall'ipotesi più grave della morte dell'atleta (del lottatore⁶; del saltatore⁷ o del terzo [passante colpito dal giavellotto]⁸), fino agli infortuni. Nei giochi con la palla⁹ era possibile che si

¹ M. AMELOTI, *La posizione degli atleti di fronte al diritto romano*, in *SDHI* 21 (1955) 123ss.; A. BISCARDI, *Presentazione*, in *Atti del seminario romanistico gardesano (22-25 ottobre 1985)*, III, Milano 1988.

² In G. DI ROSA, S. LONGO, T. MAUCERI (curr.), *Percorsi interdisciplinari in tema di rapporto obbligatorio. Atti delle giornate di studio*, Catania 10 ottobre 2019-9 luglio 2020-1 e 22 marzo 2021, Torino 2021, 154ss.

³ In M. VARVARO, M. DE SIMONE (curr.), *Scritti con Raimondo Santoro*, I, Palermo 2024, 293ss.

⁴ In *RIDA* 50 (2003) 119ss.

⁵ In *AARC* 26 (2025) 265ss.

⁶ D. 9.2.7.4 (Ulp. 18 *ad ed.*).

⁷ D. 9.2.45.3 (Ulp. 10 *ad Sab.*).

⁸ D. 9.2.9.4 (Ulp. 18 *ad ed.*); *Ius. inst.* 4.3.4; *Plut. per.* 36.5.

⁹ *Hor. sat.* 1.5.48-50; *Petr. satyr.* 27.

verificasse un incidente tale da provocare un danno¹⁰, o addirittura un decesso (del cliente¹¹). La studiosa, nel valutare analiticamente le testimonianze pervenute dall'antichità, precisa che l'inquadramento dei profili giuridici del fenomeno sportivo romano vada effettuato, comunque, attraverso le categorie moderne, anche se nell'esperienza passata le pronunce non erano del giudice ma degli *iura prudentes* (27-28).

L'unico caso di responsabilità aquiliana da parte dell'atleta emerge dal lancio con dolo del giavellotto, mentre negli altri la responsabilità stessa è esclusa, in virtù del riconoscimento del rilievo sociale della pratica e dei valori che essa esprime. Un aspetto interessante è contenuto in un provvedimento di Graziano del 5 marzo 376 inerente le gare ginniche, tramandato nei manoscritti *Vaticanus Reginae* 866 e nel *Taurinensis* II.2 e conservato nel Codice Teodosiano¹², accolto pressoché integralmente in quello di Giustiniano¹³. Il testo da un lato promuove le gare ginniche gradite al popolo, dall'altro focalizza i profili finanziari il cui onere ricade sui privati alleggerendo così le casse imperiali (36), e nel contempo prendere le distanze da spettacoli che erano avversati dal cristianesimo¹⁴ come retaggio pagano (38-40). Il Codice teodosiano affronta più volte risvolti inerenti i giochi¹⁵, ma in questo caso non sfugge che il provvedimento ribadisce la liceità dei *gymnici agonis spectacula* (il termine *spectacula* ricorre nel Codice teodosiano e in quello giustiniano)¹⁶ che tanto godono del favore popolare, stimolando l'organizzazione delle competizioni (42).

È poi la volta di un altro provvedimento imperiale sotto la lente di uno studioso, in questo caso Arnaldo Biscardi autore di *Una costituzione poco nota di Teodosio I*¹⁷ (43-50), che richiama l'esperienza olimpica moderna del 1896, riannodando il filo spezzato nel 393¹⁸. Il barone Pierre de Coubertin intese far rivivere lo spirito primigenio del 776 a.C., talmente intenso da avere la forza di far sospendere persino le guerre. L'abolizione dei giochi alla fine del IV secolo è riferibile a una costituzione di Teodosio del 393, appunto, non riprodotta nel Codice teodosiano e neppure in quello giustiniano, pervenuta attraverso l'*Historiarum Compendium* dello storiografo ecclesiastico bizantino Giorgio Cedreno¹⁹ (52 e nt. 8).

Lo studioso pone in evidenza il passaggio in cui la soppressione delle olimpiadi è disposta in rapporto a provvedimenti restrittivi a carico dei giudei e a un atto di clemenza nei confronti dei cristiani per intercessione di Sant'Ambrogio, e ad altre particolarità. Il disposto normativo parrebbe essere omogeneo a un indirizzo che contemplava il divieto di ricostruzione della sinagoga di Costantinopoli (anche 57-58) e l'interdizione agli ebrei del culto pubblico. D'altronde l'editto di Tessalonica del 27 febbraio 380²⁰ era emblematico dell'indirizzo antipagano e antisemita, e del privilegio accordato al cristianesimo quale religione di Stato (45-46). L'intervento di Teodosio va inquadrato in un contesto più ampio di politica religiosa di sfavore nei confronti delle manifestazioni del paganesimo, che permeava in profondità e con durezza i giochi olimpici, e delle eresie che venivano aspramente combattute. Un processo che sarebbe stato reso manifesto da Teodosio II nel 426 (61) con la distruzione del santuario di Zeus a Olimpia e di tutti gli altri templi pagani nell'impero nel 435²¹. Fagnoli si ricollega alla fine delle olimpiadi classiche e al precedente testo di Biscardi con il suo terzo contributo²², per allargare la prospettiva attraverso il riscontro dell'assenza di un riferimento esplicito alla soppressione dei giochi olimpici e sulla datazione del 393 (53 e 56-57).

¹⁰ D. 9.2.52.4 (Alf. 2 dig.).

¹¹ D. 9.2.11pr. (Ulp. 18 ad ed.).

¹² C.Th. 15.7.3.

¹³ C.I. 11.4.1.

¹⁴ Ter. spec. 18.1-15.

¹⁵ C.Th. 15.7.5-7; C.Th. 15-10.2.

¹⁶ C.Th. 15.5-7; C.I. 11.31.

¹⁷ In *AARC* 4 (1981) 367-378.

¹⁸ Socr. Schol. hist. eccl., 2, Oxford 1853, rist. Hildesheim-New York 1992.

¹⁹ G.F. HAENEL, *Corpus legum ab imperatoribus romanis ante Iustinianum latarum, quae extra constitutionum Codices supersunt*, Leipzig 1857, e *Patrologiae cursus completus, Series graeca*, 121-122, Paris 1864-1889.

²⁰ C.Th. 16.1.2 = C.I. 1.1.1 (48 e 52 nt. 10).

²¹ C.Th. 16.10.25.

²² In *RIDA* 50 (2003) 119-154.

Il richiamato testo di Giorgio Cedreno è, a detta della studiosa, oscuro e confuso (55-56, 59 e 65), e Fagnoli conduce una dettagliata rassegna delle fonti per supportare i dubbi sulla risultante ricostruzione di Biscardi evidenziandone i punti meno solidi. L'ultima vittoria "certificata" alle olimpiadi è del 369, grazie al *Philumenos* di Filadelfio di Lidia²³, e l'ultima edizione certa è del 385²⁴. Con la citata costituzione di Teodosio II è certo che dopo il 435 i giochi olimpici non si svolsero più (62 e 64). Fagnoli non condivide l'ipotesi della religione di Stato come elemento scatenante della fine delle olimpiadi, che individua in una molteplicità di cause (66-68). Le cerimonie pagane erano già state proibite il 24 febbraio 391²⁵ da Graziano, Valentiniano II e Teodosio, con un indirizzo ribadito il 16 giugno 393²⁶, intermezzato l'8 novembre 392 dalla condanna dei sacrifici e riti pagani²⁷ (72 ss.), e concludendone che vi sia stato un momento tra il 6 settembre 394 e il 17 gennaio 395 in cui tutti i culti pagani risultavano ufficialmente proibiti, e tra di essi andavano annoverate le olimpiadi (77).

Per Fagnoli non è condivisibile che i giochi siano stati aboliti con un provvedimento generico (78); ma non esiste un'apposita costituzione di Teodosio I. La fine sarebbe sancita con la distruzione dei templi pagani disposta da Teodosio II, e questo è ai fatti come l'unico dato certo: la data del 393 è ammissibile come quella in cui le olimpiadi furono celebrate per l'ultima volta ma non come il momento dell'abrogazione (79).

La strutturazione del volume conduce quindi in continuità logica a *Giustiniano: manifestazioni sportive e tifosi*²⁸ (81-88) di Aldo Dell'Oro, il quale propende per concedere fiducia a quanto tramandato da Giorgio Cedreno, ovvero che i giochi che furono di Olimpia continuarono a essere celebrati ad Antiochia con le stesse forme e modalità di quelli originari (82). Giustiniano, pur mantenendo il titolo dedicato ai giochi²⁹ in forma pressoché equivalente al Codice teodosiano³⁰ non utilizza nessuna delle due costituzioni del predecessore, e richiama una più risalente di Diocleziano, non datata, a dimostrazione che l'imperatore non assegna ai giochi una rilevanza politica o religiosa. Questo, nonostante la sua capitale viva una vera e propria "febbre" da stadio, con l'esaltazione per le gesta competitive che si manifesta con l'esistenza di due partiti, Verdi e Azzurri, che hanno un peso nella vita pubblica ben superiore a quello della sola pratica agonistica, come testimonia peraltro la sedizione esplosa nel circo l'11 gennaio 532. Ne deriverà l'aperto sfavore di Giustiniano verso quel mondo³¹, e in particolare verso i gareggianti non mossi *virtutis et gloriae causa* ma dediti all'*ars ludica*. Se nel suo *corpus* non cita gli aurighi, Giustiniano dedica invece un titolo ai gladiatori³² inserendovi la costituzione di Costantino del 325. Neppure il preesistente Digesto li ignorava³³, a riprova che al di là della valutazione sociale, questa professione persisteva a un anno dalla soppressione dell'attività gladiatoria, anomalia rimediata con la redazione della nuova edizione del codice ricorrendo all'adattamento della costituzione di Costantino (85).

Il volume curato da Fagnoli affronta quindi l'argomento del circo, parte aperta da Sabrina Lo Iacono con *L'auriga usuario di cavalli*³⁴ (89-96). Una testimonianza giuridica³⁵, spesso in secondo piano negli studi contemporanei, tratta di un diritto d'uso di cavalli da parte di un auriga. Ulpiano stabilisce che tale diritto non ricomprende l'attività circense, poiché si configurerebbe un'appropriazione dei frutti civili (91). Ma poi ammette un'eccezione rinviando all'ipotetica volontà del testatore e del diritto d'uso costituito attraverso un legato, in virtù del fatto che lo stesso fosse a conoscenza dell'attività dell'auriga, rimodulando nel segno della *voluntas* la demarcazione tra *uti* e *uti frui* (92). L'auriga, com'è noto, era il

²³ L. MORETTI, *Olympionikai, i vincitori negli antichi agoni olimpici*, Roma 1957, 175.

²⁴ J. EBERT, *Zur neuen Bronzplatte mit Siegerschriften aus Olymoa (Inv. 1148)*, in *Nikephoros* 10 (1997) 230.

²⁵ C.Th. 16.10.10.

²⁶ C.Th. 16.10.11.

²⁷ C.Th. 16.10.12.

²⁸ In *AARC* 8 (1990) 623ss.

²⁹ C.I. 11.42.

³⁰ C.Th. 15.9.

³¹ D. 3.2.1 (Iul. 1 *ad ed.*); D. 3.2.3 (Gai 1 *ad ed. prov.*); D. 3.2.4 pr (Ulp. 6 *ad ed.*).

³² C.I. 11.44.

³³ D. 28.2.3 pr. (Ulp. 1 *ad Sab.*).

³⁴ In *Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari* 24.2 (2019) 137ss.

³⁵ D. 7.8.12.4 (Ulp. 17 *ad Sab.*).

conducente della biga nelle corse al circo, un'attività di cui abbiamo traccia dal 680 a.C., e che sin dall'epoca monarchica riscuoteva molto favore nel popolo romano³⁶. Le gare eccitavano gli animi e appassionavano tutte le categorie sociali che si dividevano in maniera trasversale tra le *factiones*. Attorno alle competizioni ruotava un giro di danaro. Gli aurighi, che erano coadiuvati da una squadra di ausiliari, rappresentavano chi finanziava le corse³⁷, e non di rado accumulavano ingenti fortune attraverso la distribuzione dei premi. I cavalli consentivano di prendere parte alle corse, ma non garantivano di per sé la certezza di un ritorno economico (95), quanto una speranza di cogliere il successo selezionando i sauri migliori e più competitivi.

Matteo De Bernardi contribuisce allo studio con “*Daspo*” ante litteram nell'antica Roma. D. 48.19.28.3 e 1.12.1.13³⁸ (97-117) e con il susseguente *La strage di Tessalonica e la violenza a margine delle corse dei carri nell'Impero romano del IV secolo*³⁹ (119- 146). L'acronimo daspo è stato coniato in epoca contemporanea⁴⁰ per esplicitare il divieto di assistere alle manifestazioni sportive. L'autore traccia un breve excursus su origini, disciplina e applicazioni del provvedimento (98-102), per passare quindi a un esempio ante litteram risalente all'epoca severiana⁴¹, contenente le misure adottate e le pene contro gli *iuvenes* che in *quibusdam civitatibus turbulentis se acclamationibus popularium accomodare*, scelta fraseologica di non agevole interpretazione (104-105, nt. 26-36). Per punire i protagonisti dei tafferugli, rinvenibili non sull'arena ma tra gli spettatori, era prevista una gradazione di pena affidata al governatore provinciale, e il *praefectus urbi* poteva interdire l'ingresso in circhi, teatri e anfiteatri per evitare la reiterazione di atti e gesti sediziosi o tumulti⁴². Quei comportamenti erano ritenuti pericolosi e venivano sanzionati di conseguenza. L'esclusione dei facinorosi e degli esagitati sembra davvero configurare il precedente storico dell'attuale daspo, che può essere disposto dal questore nei confronti di coloro denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone e su cose in occasione o causa di manifestazioni sportive, che pare proprio evocare il passo di Callistrato (115-117; v. anche 176).

È in linea di continuità il successivo intervento di De Bernardi, il quale si sofferma su un episodio avvenuto nel 390 a Tessalonica, ovvero una strage ordinata dall'imperatore Teodosio come eclatante punizione di rivoltosi⁴³, originata dal tentativo di un auriga molto popolare di sedurre il giovane servitore del *magister militum per Illyricum* Butheric. Questi aveva fatto arrestare l'atleta, in virtù dei suoi poteri, probabilmente per violazione di una legge contro la prostituzione maschile⁴⁴ dello stesso anno. Accadde però che il popolo chiese la liberazione dell'auriga per consentirgli di correre in una prevista gara all'ippodromo, e al rifiuto dell'autorità militare scoppiò una rivolta nella quale il *magister militum* venne ucciso facendo poi scempio del suo corpo e di quello di altri funzionari imperiali. La rappresaglia esemplare di Teodosio⁴⁵ fu spietata: ordinò di invitare il popolo al circo per giochi appositamente organizzati, che poi fu circondato dai soldati ai quali era stato detto di procedere uccidendo chiunque si fosse loro parato davanti⁴⁶.

L'ipotesi della trappola architettata non è riportata da altre fonti, e De Bernardi ritiene più verosimile che la strage che costò la vita a settemila persone⁴⁷ fosse iniziata nel circo durante la corsa dei carri e poi proseguita all'esterno⁴⁸, con differimento dell'esecuzione delle condanne più gravi (126-127). I disordini

³⁶ Ovid. *am.* 3.2; Iuv. *sat.* 10.81; Plin. *ep.* 9.6.

³⁷ C.W. WEBER, *Panem et circenses. Massenunterhaltung als Politik im Antiken Rom*, Düsseldorf-Wien 1983, 69.

³⁸ In *Ratio Iuris* 82 (2022).

³⁹ In L. GAGLIARDI (cur.), *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, II, Milano 2018, 215ss.

⁴⁰ Legge n. 401 del 13 dicembre 1989, più volte integrata e modificata, per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi. Cfr. G. ADAMI (cur.), *I fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive*, in L. COLANTONI, *Diritto sportivo* (F. IUDICA, cur.), Torino 2020, 564ss.

⁴¹ D. 48.19.28.3 (Callistr. 6 *de cogn.*).

⁴² D. 1.12.1.13 (Ulp. *l.s. de off. praef. urb.*).

⁴³ Sozom. *hist. eccl.* 7.25.3-4.

⁴⁴ C.Th. 9.7.6.

⁴⁵ Paul. *Vita Ambrosii* 24.1.

⁴⁶ Rufin. *hist. eccl.* 2.18.

⁴⁷ Teodor. *hist. eccl.* 5.17.3-4.

⁴⁸ J.F. MATTHEWS, *Codex Theodosianus 9.40.13 and Nichomachus Flavianus*, in *Historia* 46 (1997) 196ss.

di Tessalonica in ambito sportivo hanno un precedente in quanto accadde nell'anfiteatro di Pompei nel 59⁴⁹ in uno spettacolo di gladiatori, e altri successivi nelle corse di carri che accendevano faziosità e intemperanze con risse, disordini e vandalismi ed esplosioni incontrollate di rabbia e violenze (130-131); quanto all'insurrezione popolare, se ne verificò una nel 355 a Roma, stavolta in difesa dell'auriga Filoromo arrestato dal *praefectus urbi* Leonzio⁵⁰, che con polso e durezza gestì la situazione arrestando, torturando e deportando i rivoltosi.

De Bernardi richiama infine una fonte giuridica dell'aprile 381 (e, in particolare, C.Th. 15.10.1-2) sulla cura e la sorte dei cavalli da corsa e una dell'8 maggio sull'esclusione delle pene corporali per le violenze commesse dagli aurighi e in generale nelle corse di carri (e, nello specifico, C.Th. 15.7.7). Lo studioso conclude la disamina dottrinale sottolineando che a Costantinopoli l'ippodromo era il luogo di incontro tra il popolo e il potere, addirittura scenario della "conferma" dell'imperatore, quindi lo spazio in cui divampavano le passioni e anche le fazioni, e pertanto la competizione si spostava non di rado dal lato politico. Ma mentre a Tessalonica la violenza più alta si esprime con la durissima reazione a quelle dei tifosi, a Costantinopoli la rivolta di Nika del 532 ha una origine diversa che fa tremare il trono, tanto che Giustiniano a sua volta dovrà scatenare una spietata repressione (142-143), con un numero di morti che si presume di almeno quattro volte superiore alla rappresaglia di Teodosio.

La terza parte del volume ruota attorno al luogo fisico dell'arena. È aperta dal saggio di Francesca Pulitanò *Cronaca di una tragedia e osservazioni su un provvedimento senatorio del I secolo d.C.*⁵¹ (147-170), che prende le mosse dal crollo dell'anfiteatro di Fidene nell'anno 27⁵². Il clamoroso disastro, con un pesantissimo bilancio di vittime (da 20mila a 50mila morti e feriti a seconda delle fonti), era stato tale da richiamare l'imperatore Tiberio a Roma. La descrizione più accurata la dobbiamo a Tacito⁵³ il quale lascia intendere che, stante l'avversione dell'imperatore per i giochi, a Roma se ne tenevano pochi, e proprio per questo motivo una grande moltitudine di spettatori si era riversata a Fidene per i combattimenti tra gladiatori (150-151).

All'epoca queste strutture erano costruite con tecniche ingegneristiche, ma Tacito rileva che in questo caso non erano state gettate le fondamenta abbastanza in profondità da assicurarne la solidità. Pulitanò focalizza gli elementi inerenti la costruzione (153-157) quindi vira sui provvedimenti assunti dal governo romano, ovvero un senatoconsulto – non pervenuto se non nella sintesi tacitiana – per l'analisi sulle conseguenze giuridiche della tragedia. La prima disposizione fissa il censo minimo (400.000 sesterzi) per organizzare spettacoli (167), e in questo caso l'iniziativa dell'impresario Atilio apparteneva alla terza categoria di giochi, quelli promossi per guadagnare (*quaestus*): gli altri erano quelli istituzionali (*lex*) e quelli offerti (*liberalitas*). La vicinanza a Roma e l'atteggiamento di Tiberio erano due elementi che lasciavano presagire una sicura affluenza di pubblico, e quindi grandi incassi. La seconda disposizione senatoriale riguarda la stabilità del suolo (167); niente viene detto sulla responsabilità dell'impresario sull'esecuzione dei lavori (161). Si consideri che qualche decennio dopo il disastro di Fidene due senatoconsulti (Osidiano del 47 e Olusiano del 56) interverranno, anche se in maniera svincolata dai fatti (168-169), per reprimere una deriva speculativa che portava ad abbattere l'edilizia privata con il riutilizzo dei materiali anche nelle opere pubbliche, oltre alle speculazioni sui suoli di costruzione.

Il terzo elemento del senatoconsulto in esame riguarda la sanzione comminata ad Atilio, ovvero l'esilio, ma senza che Tacito scenda nei particolari (162-167). All'epoca di Tiberio all'*aqua et igni interdictio* era stata sostituita la *deportatio*, probabilmente inflitta ad Atilio non per responsabilità tecniche ma per lesione alla *maiestas* imperiale sul divieto di organizzare spettacoli; quindi, una pena di natura "politica" (168). Il senato, comunque, era intervenuto per impedire la costruzione al risparmio di anfiteatri provvisori e di scongiurare incidenti a causa di terreni non idonei all'edificazione di strutture che dovevano sostenere pesi ingenti. Quanto all'aspetto del guadagno in capo all'impresario, esso non è di per sé disdicevole, ma

⁴⁹ Tac. *ann.* 14.17.

⁵⁰ *Amm. gest.* 15.7.2.

⁵¹ In *Teoria e Storia del Diritto Privato* 15 (2022) 15.1-15.32.

⁵² *Suet. Tib.* 40 e *Calig.* 31.

⁵³ Tac. *ann.* 4.62-63.

dovevano essere precostituite le condizioni di sostenibilità economica e di sicurezza⁵⁴. La studiosa ritiene non comprovabile un ruolo attivo di Tiberio nell'affrontare la situazione e indirizzare la punizione, così come risulta arduo inquadrare giuridicamente l'illecito consumato con il crollo, poiché l'organizzazione di spettacoli a fini di lucro è consentita mentre Tacito sembra attribuire una responsabilità morale alla politica imperiale dei divieti.

Ancora De Bernardi interviene con *La rissa del 59 d.C. nell'anfiteatro pompeiano alla luce di un nuovo ritrovamento archeologico*⁵⁵ (171-190), notizia riportata da Tacito⁵⁶. Una futile contesa tra nocerini e pompeiani, già separati da un'antica ruggine, durante uno spettacolo gladiatorio organizzato da Liveneio Regolo (174), da insulti e lanci di pietre degenerati in scontro armato, diede origine a una strage. L'imperatore si affidò al senato che a sua volta incaricò i consoli della conduzione dell'indagine che, una volta conclusa, fornì gli elementi per l'emanazione di tre provvedimenti sanzionatori: per dieci anni ai cittadini di Pompei furono vietate quelle pubbliche riunioni (e De Bernardi vi intravede una squalifica del campo *ante litteram*, poi parzialmente revocata); i *collegia* costituiti *contra legem* furono sciolti (177-178); gli autori del tumulto vennero puniti con l'esilio (174). Notizie dettagliate desunte assai verosimilmente dallo storico dagli *Acta Senatus*⁵⁷.

Ma è un ritrovamento archeologico del 2017 a offrire nuovi elementi alla ricostruzione del quadro d'insieme, che va oltre le testimonianze storiche e i reperti già pervenuti, inerente la figura di Gneus Alleius Nigidius Maius, un liberto molto noto per l'organizzazione di spettacoli gladiatori, in riferimento al suo ruolo confluito su un provvedimento imperiale di bando delle famiglie gladiatorie a 200 miglia da Roma. Si tratta di un'epigrafe in marmo lunga quattro metri, articolata in sette righe, rinvenuta negli edifici demaniali di San Paolino nei pressi della necropoli di Porta Stabia, da cui sembrerebbe emergere un riferimento alla rissa del 59⁵⁸ (179-182), con differenti interpretazioni delle linee 5 e 6. Lo studioso si dimostra orientato a riconoscere che davvero il liberto, per atto di clemenza di Nerone, abbia potuto ricondurre in patria i duomviri Pompeius Grosphus e Pompeius Grosphus Gavianus condannati all'esilio, ma si mostra cauto sull'esistenza di un'eventuale cospirazione alla quale avessero potuto prendere parte, limitandosi ad accettare che la pena fosse stata inflitta per non aver saputo evitare o controllare gli eventi disastrosi (188), probabilmente originati da ragioni di natura politica ed economica, e a risentimenti e rancori che trovarono nei giochi l'occasione per manifestarsi nella maniera più cruda, al pari di quanto accade in epoca contemporanea negli stadi (190).

3.- Il tramonto dei combattimenti

Il suggello al volume è, da ultimo, di Iole Fagnoli con il capitolo dedicato al crepuscolo dei giochi gladiatori, che generalmente riscuotevano un grande successo da parte del pubblico esaltato dal coraggio e dallo sprezzo del pericolo degli atleti, anche se non mancavano voci di dissenso su quegli spettacoli cruenti e sui suoi protagonisti⁵⁹. Nati attorno al III sec. a.C., non è noto il momento terminale. Non è certamente univoca l'attribuzione di un esplicito provvedimento di Costantino del 325⁶⁰ o alla chiusura delle scuole private di gladiatori con Onorio nel 399. Ma appare innegabile che si sia registrato un declino progressivo di interesse verso i giochi al quale non è estraneo il rafforzamento della matrice cristiana della società romana, e neppure il non più sostenibile onore economico per organizzarli. L'accurata indagine della brava studiosa si sofferma nuovamente su una rilettura comparata delle tre costituzioni imperiali raccolte dai compilatori nel titolo *De gladiatoribus*. Costantino in premessa utilizza subito il termine

⁵⁴ WEBER, *Panem et circenses* cit. 13ss.

⁵⁵ In *Ratio Iuris* (2019).

⁵⁶ Tac. *ann.* 14.17.

⁵⁷ C.W. MENDELL, *Tacitus. The Man and his Work*, Binghamton 1957, 212.

⁵⁸ I contenuti sono stati illustrati dal direttore del Parco archeologico di Pompei Massimo Osanna nel convegno in ricordo di Enzo Lippolis, *Studium erga populum. Studium erga sapientiam*, Napoli e Pompei, 12-13 luglio 2018; in dissenso sulla linea interpretativa, nella stessa occasione, Elio Lo Cascio e Marco Maiuri.

⁵⁹ Sen. *ep. ad Luc.* 37.1; Cic. *Pis.* 9.19; Cic. *phil.* 13.7.16; Cic. *fam.* 12.22.1; Theod. *hist. eccl.* 5.26.

⁶⁰ C.Th. 15.12.1 = C.I. 11.44.1.

cruenta spectacula, che definisce la percezione del fenomeno, che l'imperatore disapprova⁶¹, pur limitandosi alla pena *ad ludum* tramutata in quella *ad metalla*, ovvero ai lavori forzati al posto dell'assegnazione alle caserme gladiatorie; questo cambio, di fatto, svuotava la possibilità di reclutare i gladiatori. Permane però che lo stesso Costantino regolò i giochi gladiatori in Umbria del 333-337 (196-197), e pertanto alla costituzione del 325 non è riconducibile l'abolizione.

La seconda costituzione è attribuita a Costanzo II⁶² il quale stabiliva una multa a senatori e militari che si fossero proposti a combattere nell'arena: non una proibizione ai giochi, dunque, ma un ostacolo alla loro effettuazione, poiché per le scuole era già impossibile attingere ai condannati e ora non potevano neppure reclutare i soldati esperti nell'uso delle armi (199-200). La terza costituzione⁶³, probabilmente del 397, vieta ai senatori di servirsi di gladiatori per spettacoli privati, e la violazione comporta la pena dell'esilio, a ulteriore conferma che all'epoca di Arcadio e Onorio i giochi si tenevano ancora, tant'è che nel V secolo le predicazioni cristiane puntavano l'indice contro di essi⁶⁴. Nel 496 Leone e Antemio vietarono spettacoli teatrali, corse nel circo e cacce alle fiere nei giorni di festa, comminando pene severissime a chi avesse violato tale disposizione. Per Iole Fargnoli i giochi si estinsero gradatamente, compressi dagli imperatori e depotenziati dal biasimo del cristianesimo, fino alla totale scomparsa sul territorio dell'impero, di cui rinveniamo conferma nel primo Codice giustiniano.

4.- Osservazioni conclusive

Il volume, per chiudere, tratta in maniera interessante la fenomenologia della passione e del seguito degli eventi di massa a carattere spettacolare e sportivo della contemporaneità, con le manifestazioni dell'epoca romana, con tutti gli eccessi e quindi con particolare riferimento alla disciplina giuridica. Si tratta naturalmente di un itinerario che viene seguito attraverso un processo analogico di sovrapposizione di eventi e di caratteri propri, che per questo esercita una particolare attenzione sugli studi romanistici. Fargnoli ha saputo fornire un eloquente e dettagliato spaccato accorpendo saggi specialistici recenti in argomento, senza incorrere in ripetizioni argomentali. Il risultato è apprezzabile per spunti e articolazione, tanto che le tematiche trattate, pur concepite su un piano di approfondimento della romanistica specializzata, contiene ed esplica un'attrattiva nei confronti degli studenti che non mancano di cogliervi spunti in un transfer con l'attualità. Il volume è ben strutturato e consequenziale negli sviluppi. Molto ben curati anche l'indice delle fonti (207-213) e la bibliografia (215-235). Degno di nota il tentativo riuscito dell'attualizzazione e dell'innovazione nella disciplina.

SOMMARIO

I giochi dei romani nella molteplicità delle accezioni e le passioni della pratica sportiva contemporanea, nei suoi eccessi, sul filo dell'avvertita necessità ora come allora di una disciplina normativa e punitiva. Questo contributo fornisce una chiave di lettura delle analogie e differenze tra l'esperienza giuridica romana e il diritto sportivo.

ABSTRACT

The games of the Romans in the multiplicity of meanings and the passions of contemporary sports practice, in its excesses, on the edge of the perceived need now as then for a normative and punitive discipline. This contribution provides a key to understanding the similarities and differences between the Roman legal experience and sports law.

⁶¹ Eus. *Vita Constantini* 4.25.1.

⁶² C.Th. 15.12.2.

⁶³ C.Th. 15.12.3.

⁶⁴ Max. Tur. *serm.* 101; Aug. *serm.* 51.

AOM-AME – NUMERO 2/2

L. Sandirocco, *Certamina e luda a Oriente e Occidente dell'Impero*

Anno 2025

ISSN: 3034-9125

PAROLE CHIAVE

Giochi

Gladiatori

Codice Teodosiano

Oriente

Occidente

KEYWORDS

Games

Gladiators

Theodosian Code

East

West

Contributo, come da regolamento, non sottoposto a procedura di valutazione “double blind”.